

**Documentazione**

## **Il parere del CSS sullo schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria**

*In data 26/2/2002 la 3<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole consultivo su uno schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria, trasmesso dalla competente Direzione del Ministero della Salute.*

*Lo schema di D.D.L., al momento, è all'attuazione del Ministro della Salute, per valutare se presentarlo nella formulazione riportata o integrarlo.*

### **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE MORTUARIA**

#### **ARTICOLO 1**

1. L'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Art. 337 – 1. Le regioni e le province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri ed i crematori. Ogni Comune, anche in forma consortile, deve avere almeno un cimitero con un reparto per l'inumazione.

2. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, definiti in base al fabbisogno, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o provinciale i Comuni interessati devono adeguare il loro piano regolatore cimiteriale.

3. I cimiteri ed i crematori possono essere realizzati o gestiti da soggetti pubblici, anche consorziati, da soggetti privati e da società miste, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, previa autorizzazione anche in deroga agli articoli 823 e 824 del codice civile.

4. I soggetti privati e le società miste devono fornire adeguate garanzie di capacità tecnica e finanziaria per la gestione dei cimiteri e dei crematori e per la loro eventuale riqualificazione o risanamento.

5. L'attuazione del modello organizzativo di cui ai precedenti commi 3 e 4 è subordinato alla individuazione del fabbisogno di cimiteri e crematori negli ambiti territoriali ottimali definiti nella programmazione regionale.

#### **ARTICOLO 2**

1. L'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente.

Art. 343 – 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

#### **ARTICOLO 3**

1. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale tra le parole "Entro" e "principi" è sostituito da "Le venti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".

2. Nell'articolo 3, comma 1, la lettera h) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogata.

3. Gli articoli 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

4. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n.130 è prorogato a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

#### **ARTICOLO 4**

1. Con appositi atti regolamentari emanati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia sono definite le norme attuative.